

Da: A.S.M. Castello Cens. Gorla Maggiore

La causa del Conte Lodovico VISCONTI
di FAGGIANO OLONA

contro il Dazio Fusco e

la Comunità di GORLA MAGGIORE

per un censo annuale di $\text{L } 80$

su pretoso Censo feudale

anni 1599 - 1654

Ricerche L. Settembre 1993

FEUDO
VISCONTI
BORROMEI

- quartari -

G O R L A M A G G I O R E

- Le scritture tra il R.FISCO, la Comunità di Gorla Magg ed il C.te d. Ludovico VISCONTI, per il CENSO annuo

F. B

Cause
1599. 1654

- 1654 - 22 Luglio

- Illustrissimo Signore -

Essendo stato promosso il sig. RAMOS dal posto di fiscale Regio alla cattedra Senatoria non è in stato di poter assistere alla spedizione della causa, che verte avanti questo Tribunale e tra il Regio Fisco li minori VISCONTI figli del Conte sudderro, e la comunità di Gorla parte diverse, come aveva il tribunale ordinato, in modo chge ha mestiero subrogare altro da SS.ri fiscali a far ciò doveva fare detto sig. RAMOS, et così la Contessa di PIETRASANTA tutrice deidetti Minori et serv. Vs. Il.mo ricore.

- In attesa.

- Libros cts G. S. Fiscalis PUTEUS ad quam iduino jura demittere (?)

- RAMOS - Fiscale divenuto Senatore

- PUTEUS - Fiscale

- VISCONTI BORROMEI - minore sotto tutela

- PIETRASANTA - contessa - tutrice Minori VISC.BORROMEI

- 1651 - 14 marzo -

- Il sig. Questore CASADO ora assente fece relazione d'una causa verta tra il Regio Fisco introdotta però dall'agenti della Comunità di Gorla Maggiore pieve di O.O. , ed il conte LUDOVICO BORROMEI serv. di Vs Ill.ma per l'altra, quando furono esibiti i motivi al supp.te e .. avendo il supplicante presentato ogni recapito, et anco l'avviso a il prospetto, vien mosso dubbio a che s'abbino a rimettere detta attesa l'assenza suddetta, e così esso supp.te

- ad ARCONATU

1651 - 21 marzo - ta la pratica al fiscale RIPA dal detto ARCONATU

- CASADO - Questore

- VISCONTE BORROMEI C.te LODOVICO

- ARCONATI - Magistrato

- RIPA - Fiscale

- SOMMARIO delle SERVITU' e RAGIONI nei quali fonda la sua intenzione il Conte LUDOVICO VISCONTI BORROMEI, contro la COMUNITA' di Gorla Maggiore :

Vi mostrerò l'obbligazione di detta COMUNITA' di dover pagare l'annua posta di Lire 80.-- l'annuo di CENSO chiamata, ha esibito un istrumento di pagamento fatto dagli uomini della detta comunità et fatta questa ricognizione a favore del fu PIETRO FRANCESCO padre del detto Conte, ricevuto dal fu Ottaviano FUSTERLA il 14 gennaio 1602. (A) - Nel qual istrumento ed inserto un precetto esecutivo concesso dalla Regia Camera di Milano

- 1606 - 19 Luglio -

- Una sentenza del Senato Ecc. datata 19 luglio 1606 sopra supplica di detta comunità che conferma non esser obbligata al detto pagamento per non esserin fatti vero che nè il padre di detto Conte, nè altri antenati fossero feudatari di detto loco e di detto PIETRO FRANCESCO nella quale è dichiarato esser detto PIETRO FRANCESCO in possesso

di scuotere le Lire 80 ne dover essere aannesso (B)

- 1614 - 18 dicembre -

- Altra sentenza del sig. Mag. Straord. del 18 dicembre 1614 nella quale ha invocato un precetto Int. che però era stato concesso dal fiscal ROSSI, che non si dovesse esser molestata detta Comunità al pagamento delle detto (scuidi o Lire) 80 fatto pretesto che la linea del Conte VITALIANO VISCONTE BORROMEO fosse finita esser decaduto il feudo alla Regia Camera et non esser obbligata di pagare le detto s. 80 sotto nome di Censo (C)

- 1615 - 11 agosto -

- Un Decredo del Governatore dell' 11 agosto 1615 con cognizione di causa dato sopra di detta comunità nel qual si dichiara dover essere mantenuto in possesso il padre di detto Conte di Scodere le dette s. 80 (D)

- Avere anco pateat dell'istrumento di relazione fatto da l'erede del padre di detto Conte à suo favore per ragione di fideicommissi del 15 maggio 1638 ricevuto da Carlo TADINO notaio CC. di Milano (E)

- In tutta l'enunciazione del sudd. istrumento e sentenze si vede il nostro bene non esser questo s. 80 annue un censo fonditizio ma una somma peroblazionee né meno esser quella pervenuta dal Principe (?) in modo che a Q. gendo (?) di detto Conte non hanno loro le erede de 26 marzo 1636, né del 9 febbraio 1640. Ma in caso nostro diverso come longamente ha giustificato nelle sue allegazionialle quali si rimette e perciò doversi dar repulsa et al Regio Fisco et aalla detta Comunità esso CONTE ha addimandato nell'attesa così.

- Personaggi citati :

- TADINO CARLO - not. Coll.to di
Milano - VISCONTE BORROMEO c.te VITALIANO
- ROSSI - fiscale
- VISCONTI BORROMEO C.te PIETRO FRANCESCO
- PUSTERLA OTTAVIANO - notaio 1602
- VISCONTI BORROMEO C.te LODOVICO

- 1646 - 21 Giugno -

COMUNITA' di GORLA MAGGIORE al PODESTA' di MILANO

- Essendosi letta nel memoriale ricevuto il memoriale porto a Ill. per parte della Comunità di Gorla maggiore dalla medesima Ecc.za con suo decreto 4 rimesso a detto Tribunale et che è dell'inchiuso tenore, insieme con il Voto del regio Fisco sopra di ciò eccitato Siamo venuti in parere di dire a Vs. che trattasi di Causa nella quale se vi interessa la ragione d'esso regio Fisco, et sua regia camera per l'appuntata inosservanza della GRIDA d'ordine del sig. Conte di SIRNELA la già già G.on.de (?) et presente, stato pubblicata in matt.a da simil Cense (?) Rimetta subito la mentovata causa in detto mem.le avanti V.S. penalmente trad.a Comunità di GORLA MAGGIORE et il Conmte sudderro VISCONTI con le dette parti, allegato al Magistrato che provvederà come stimerà, di giustizia con tener a mano ad ogni magis... osservazione in essa senza presente ordinazione a detto Tribunale-

- Personaggi citati :

- Conte DE SIRNELS - Governatore (?)

- 1648 - ult. giorni di novembre.

F. B

- RICORSO delle COMUNITA' di Gorla Maggiore

- Ill.mo signore

----- Per ordine del Conte di SIRNELA una volta Governatore di Milano sotto il seguente anno 1642 si comandava a tutti quelli godono censo siano obbligati notificarli sotto pena della perdita et applicabili alla regia Camera. Pretende il Conte VISCONTI essere in possesso di scoder un censo dalla Comunità di G. Magg. di s. 80 senza aver mai mostrato la causa e con che ragione : et perchè non fu da detto Conte LUDOVICO notificato come dipese dalla Gridanella perciò applicata alla regia Camera il che seguito pretendano il Console e uomini di detta Comunità di G. Magg. redimersi dalla Regia Camera ecc. etc.....

.....omissis : BORDNY - G:irijnese (?)

1648 - die lune ultimomese novembris

- dicti (?) notarius in istr. ecce eccomississ.....

HERCULI FUSTERLA - notarius

1648 3 dicembre -

Mandato di comparizione ad istanza del Conte Lodovico VISCONTI BORROMEO - Causidico Colleggiato Carlo TADINI sito in P.D.P.S. Victi(?) in Pasquirolo, sempre salvi di diritti d'appello per P. paulus BAGATTUS -

pro comparendo sottoscritto Giuseppe ROTS (?)

- Reg. e factus et advocat P. Lucas

FERNIGOTTUS et Hier Fratius anno Reg. D. Fiscales

1649 - 5 Giugno

Dicti not.o Istr. Retul.intus Petrus P.us BAGATTUS P.O.

P:s.Stefano

21 novembre 1648

BARTOLOMEO ALMASIO fu citato dal Conte LUDOVICO VISCONTI nel termoine di ecc ecc.

1648 - 9 dicembre -

LODOVICO VISCONTI BORROMEO. (citasi solo personag i ;

PERNIGOTTO Luca - Sindaco e avv. Fiscale

- PERNIGOTTO Gerolmo - idem

- Heredi del Conte HIERONIMO VISCONTI - anno 1638

- Istrumento di transazione fatto da messer Pietro

FRANCESCO VISCONTI BORROMEO rogato da Ott.no PUSTERLA

nella casa di Giulio VISCONTId. Pietro Fr.co il 3 Luglio 1607.

- Altro documewnto citato di P.tro Fr.co del 18.12.1614

- altra sentenza del Governatore di Milano con la dichiarazione del regio Fiscale CAIRASCHI delegati ad... die 11 agosto 1629

- Francesco Maria VISCONTI

1607 - 3 Luglio -

PHILIPPO III Re di Spagna -

- Lunga sentenza in latino di 8 pagine con la firma di Jo Battista Sacco rilasciata il 19 luglio 1607, con il sigillo Reale.

- 1... - settembre 23 -

- Pro PIETRO FRANCESCO VICONTI - contra - COMUNITA' di GORLA MAGGIORE :

- 1614 - 15 settembre -

- Su istanza del sindaco ROSSI - Regio Fiscale si sono

F. 13

presentati : Francesco MONETA e Giovanni GALLO -
sindaci della comunità di Gorla M. su di un atto del 6
o 7 febbraio 1612 contro PIETRO FRANCESCO VISCONTI per
cercare la soluzione al CENSO di libbre 80 annuali.

F. B.

Citarsi atto 15 gennaio 1602 rogato da OTTAVIANO PUSTERLA
la decisione del Magistrato del 23 agosto 1612.

- Unito agli atti con sigillo e firma di Jo Batta. Pren (?)

- 1615 - 11 agosto -

Per parte del Console - Comune et huomini di Gorla
maggiore, mi fui presentato un decreto di V.E. delli 26
gennaio prossimo di tenore che io ben informato faccia a
V.E. relazione col mio parere della causa di che si tratta
nel memoriale seguente dato a V.E.

Ill.mo signore

Caso degno di proversionesi per servitore di S.M. Catt.ca
quanto per difesa dei suoi sudditi, s'appresenta a V.E.
dalli Agenti della terra di Gorla magg. fedeli servitori di
quella, acciò dalla potenza di Pietro FRANCESCO VISCONTI,
et povertà delli supplicanti, le ragioni di Sua Maestà, et
de suoi sudditi non restino oppressi.

Sappia V.E. che pretendendo il Conte Vitaliano VISCONTE
d'essere feudatario del detto luogo di Gorla Maggiore
faceva esercire la giurisdizione per mezzo di un suo
Podestà, et sopra le teste degli uomini della detta terra
impose un Censo giurisdizionale di Lire 80.-- imp. l'anno.
quali essi uomini pagavano al detto Conte VITALIANO, et in
suo luogo successe il Conte ANNIBALE VISCONTE, et dopo il
Conte LUDOVICO VISCONTE al quali i detti uomini pagavano il
d. CENSO, mantenendo anch'essi il Podestà qual eserciva
la giurisdizione nella detta Terra. Al detto Conte LUDOVICO
successe LAVINIA VISCONTE VISTARINA sua figlia, quale
continuò a far esercire la giurisdizione in detta terra, et
li detti uomini tutti rurali, et ignoranti, senza pensar
più oltre, continuarono in pagargli il d. Censo. Dppo vi fu
mossa lite contro la detta LAVINIA da Pietro Francesco
VISCONTE, per ragione del fideocommesso, fu privata la
detta Lavinia dei beni fideocommessiche possedeva nel luogo
di Fagnano; Et con questa occasione cessò di metter Podestà
in detta terra e cominciò il Vicario del Seprio, come terra
immediatamente sottoposta a S.M. ad esercire la
giurisdizione facendo tutte le CAUSE civili, et CRIMINALI,
et sempre quieta et pacificamente ha perseverato sin al
presente nel possesso di esercire la d. giurisdizione.
Preso ch'ebbe il possesso dei beni fideocommessarii il detto
PIETRO FRANCESCO VISCONTE pensò di perseverare in esercire
la giurisdizione in d. luogo di GORLA, et così cominciò a
molestare detti uomini al pagamento di detto censo. e per la
sua potenza ottenne esecuzione contro la detta Terra dalli
esecutori della Regia Camera. Vedendosi li detti uomini
indebitamente aggravati, et che per indiretta voleva il
detto PIETRO FRANCESCO V. impadronirsi della detta terra,
et farsi riconoscere Feudatario, et levar a S.M. C. la
giurisdizione così farsi pagare come feudatario il detto
Censo giur. le di L. 80, i suddetti ebbero ricorso al Senato
qual delegò il sig. Fiscale ROSSI che vedesse di trattare
dell'interesse del Regio Fisco, et il Magistrato Straord.
facesse giustizia, per esecuzione del qual Decreto il d. R.
Fiscale senza sentire le ragioni degli uomini di G. Magg.
et perchè non ha trovato descritto alli libri della Regia

FB

Camera la detta terra di Gorla esser infeudata, ha fatto il suo voto, che non si trattava dell'interesse del Fisco: In esecuzione del qual Decreto il Magistrato senza tener ragione degli uomini di Gorla ha dichiarato conforme al R. Decreto, e nondimeno espressamente si vede che tal dichiarazione è erronea, et pregiudiziale alle ragioni di S. M. perchè se il d. Censo si pagava dalli detti uomini come sudditi, et infeudati al detto VISCONTE, né segue questo danno, che la R. Camera resta priva della detta terra così infeudata, e pure dalli libri della R. Camera appare che non è mai stata infeudata, et il Conte VITALIANO, et gli altri suoi successori hanno usurpata la detta terra. Et quello che era di S. M. Catt., che poi è detto Censo sia stato pagato in ricognizione del dominio loro dalli uomini come sudditi né consta in pubbliche scritture esibite, tanto più che la detta terra non possiede alcunaproprietà sopra la quale si possi dire che si pagasse il detto Censo.

- Da qui si vede V.E. quanto chiara sia la ragione della Regia Camera e delli poveri della terra di Gorla Maggiore quali vogliono esser forzati a pagar tributo al detto Visconte, non essendo suo padrone, et levar a S. M. la detta terra sotto falso pretesto, che sia infeudata. Perciò li detti Agenti ricorrono ai piedi di V. ECC. umilmente supplicarla che si tratta dell'interesse et pregiudizio di Sua Maestà Catt. ca ordinare al Magistrato Starordinario, che sebbiuto il Voto di un Fiscal togato, et sentirele ragioni di detta Comunità facci giustizia, et fin tanto si soprasedi da ogni molestia il che sperano li sottoscritti

- Giuseppe DAVERIO pro supplicante

Et seguita il Decreto menzionato al principio cioè :

- 1615 - 26 gennaio -

L'avvocato Fiscale MALDONATO ben informato dello stato di questa causa ne faccia a S. E. relazione col suo parere.

- Et essendo stata citata la parte a veder fare la produzione di detto Decreto e memoriale la qual fu fatta alli 19 febbraio mi furono esibite dall'una e dall'altra parte diverse scritture, della quali si cava in fatto quello che seguirà :

- 1602 15 luglio - gli esercitori della Regia Camera referendo aver visto la petizione fatta per PIETRO FRANCESCO VISCONTE contro la Comunità di Gorla Maggiore sotto il giorno 8 MARZO 1599 ----- con l'eccezione prodotta per l'istessa Comunità.

- Item di aver visto un precetto inibitorio del Magistrato Ordinario del 15 SETTEMBRE dell'anno 1599 ----- ottenuto per essa Comunità. -----

- Item - una lettera dell'istesso Tribunale data sopra il memoriale del detto VISCONTE. -----

- Item - li capitoli del detto VISCONTE et deposizioni di testimoni esaminati concessero esecuzione contro la detta Comunità per libbre 640 (seicentoquaranta) imperiali per li fitti del Censo il qual per la detta Comunità si pagava al detto VISCONTE a ragione di Libbre 80 imperiali l'anno per il tempo decorso dalle calende di gennaio del detto anno 1599 in dietro. -----

- 1602 - 20 luglio - dalli CONSOLI di GIUSTIZIA di Milano, come delegati dal SENATO ad istanza della detta COMUNITA' fu concesso un precetto, che pendendo l'appello interposto del sopradetto non s'innovasse cosa alcuna -----

F. B

- 1605 - il 15 luglio - Li CONSOLI di GIUSTIZIA concessero altro precetto ad istanza della detta Comunità nel qual precetto il tenore d'una lettera di forma del SENATO del 5 luglio sudd. diretta alli stessi Consoli, circa concedere la restituzione che fosse di ragione contra l'esposto, il che non si psecifica in detta lettera, e parimente premettendo esser stato esposto da parte di detta comunità aver domandata la restituzione in integrum contra un'istrumento di conventione, et obbligazione, fatta per alcuni uomini di detta comunità a favore del detto PIETRO FRANCESCO VISCONTE et contra il precetto esecutivo concesso a detto Visconte per gli esecutori della Regia Camera in virtù del detto istrumento in pregiudizio di detta Comunità per ragioni del detto Censo delquale si tratta nelli detti istrumenti e precetto, et che pendendo la detta restituzione, notificava il detto VISCONTE voler eseguire detto precetto. Se li comanda che tra tanto si astenga tal esecuzione, imponendogli sopra ciò diverse pene, et con clausola giustificativa, ovvero garanzia di comparire a rispondere -----

- 1605 - alli 20 dicembre - sentito le parti fu revocato per li Consoli il detto precetto.-----

- 1606 - all'8 di marzo - Gli agenti della detta Comunità ottennero dal Vicario Pretorio un'altro precetto nel quale promessa l'opposizione, che pendendo il tempo di appellare della detta esecuzione fatta al 20 Dicembre il detto Visconte aveva fatta esecuzione contro la detta Comunità per la suddetta causa, et in virtù di quanto di sopra se li comanda con pena debba desistere da ogni molestia, et restituire li pegni tolti con termine a comparire et opponere & -----

- 1606 - 13 luglio - il detto Vicario Pretorio revocò il detto precetto sentite le parti. -----

- Per parte della detta Comunità si ebbe poi ricorso dal SENATO con una supplica nella quale si espone che essendosi molt'anni sono pagato un'annuo CENSO di libbre 80 imperiali al Conte Vitaliano VISCONTI, come Feudatario della Terra di G.M. al qual Conte ultimamente è successo per ragione di fideicommissa in tutti i suoi beni il PIETRO FRANCESCO VISCONTI restando il detto feudo aggiudicato alla Camera, mosse il detto PIETRO FRANCESCO lite contro la detta COMUNITA' et ottenne il precetto di sopra notato al principio di Luglio del 1601 -----

- il quale si dice non essersi potuto concedere, perchè il detto Censo si pagava al detto VITALIANO come Feudatario del detto luogo, et avendo cessato la ragione, et causa del Feudo per esser pervenuto alla R.Camera, cessa d'effetto il censo, ovvero il pagamento d'esso.-----

- 1602 - 15 gennaio - Poi essere stati indotti alcuni uomini della detta Comunità sotto nome d'essa fare un istrumento col detto Pietro Francesco VISCONTI, nel quale lui si remisse parte del debito, et confessò aver ricevuto il resto da loro, et si fecero mutue ricognizioni per detto Censo, et facendo menzionedegli atti suddetti d'esecuzione, restituzione, appellazioni, et inibizioni, dicono rinunciare il tutto mentre la causa sia per il Senato conosciuta, et decisa, supplicando dichiararsi non essere tenuti a tal pagamento se il detto P.F. VISCONTI non mostrerà esser Feudatario di detto luogo. -----

- Al che rispondendo il detto PIETRO FRANCESCO, et narrando

F B

il fatto dei detti precetti di esecuzione, et altri atti, nega potersi avocare questa Causa al Senato et toccando alquanto li meriti, NEGA essersi RISCOSSO il detto CENSO per RAGIONI FEUDALI, allega i pagamenti fatti a Lui e alli suo antecessori, et le cose giudicate, e conclude che si dia repulsa alli contrarii.

= Replicando gli agenti di detta Comunità, e tra le altre cose allegano che il detto PIETRO FRANCESCO nell'istr.o del 15 gennaio 1602 abbia asserito che il detto CENSO si pagava al detto Conte VITALIANO, come feudatario di detto loco, ed essere lui steso feudatario d'esso, et confessa di aver come tale ricevuto il Censo per tre anni.

- - E il tutto isto con la contro replica del detto PIETRO FRANCESCO, ed il detto sitrramento, sotto il 3 di Luglio 1607 - fu ordinato, che, atteso che consta essere il detto PIETROFRANCESCO in possessione di scoedr il detto censo, dalla quale non può esser annesso senza vervandosi quanto di deve servare, usino le parti delle sue ragioni, fatta compensazione di quanto si è pagato per detta Comunità.

- 1607 27 ottobre - Il senatore Hieronimo CALLENTE, come delegato del Senato per lettere del 24 dello stesso mese dette a concedere a detta Comunità la restituzione in integrum che fosse di ragione, et riferir formato sopra ciò il processo, concesse agli Agenti della Comunità un precetto inibitorio conto PIETRO F.CO VISCONTI pendendo detta restituzione, et in sin a tanto che sia sopra di essa conosciuto definitivamente et fatta relazione, e questo con pena, et con gravatoria.

- 1611 - 16 luglio - Il detto Senatore CALLENTE revocò il detto precetto sentite le parti.

- 1611 - 16 luglio - il detto PIETRO FR.CO ottenne un precetto d'esecuzione dalli esecutori della Regia Camera, per Libbre 400.-- contro la detta Comunità per causa del detto Censo, il qual fu eseguito in altri BENI et VACCHE.

- 1612 - 26 febbraio - ad istanza di detta Comunità, commise il Senato al Fiscale ROSSO che s'informasse di questo negozio, et proponendolo se fosse necessario, nel Magistrato Straordinario attenedere alla difesa delle ragioni del Fisco, et protezione delli sudditi immediati, acciò non fossero costretti al pagamento dei carichi indebiti.

- In esecuzione di questo il 27 di febbraio 1612 il d. Magistrato Starordinario ad istanza del detto Fiscale, et anco degli agenti della Comunità di G.Magg. concesse un precetto con dentro il tenore dell'Ordine del SENATO dato al detto FISCALE al fine suddetto contro P.FR.CO VISC., ordinandogli che non dovesse in alcun modo turbare, ne inquietare la detta Comunità, né alcuno di essa, né alcun depositario, né innovar, né atentar cosa alcuna nella causa di detto Censo, inserendo le ragioni di sopra relate, nelle quali si fonda la detta Comunità, e ciò fin tanto che il detto Magistrato conosciuta la causa venisse in parere di ordinare altro, aggiunta la clausola, giustificativa per il giorno 8 di Marzo a rispondere, et vedere di contrario fa quello l'incombesse, il che fu intimato a P.F.VISC. et suo procuratore.

- 1612 - 5 marzo - fu fatta la firmazione di detto precetto, et per parte di detta Comunità, fu presentato al prefato Magistrato unb memoriale nel quale presupponendo gli stessi fondamenti suddetti viene allegato esser necessario

che il detto Censo fosse, ò di SALE, o REALE, ò GIURISDIZIONALE, e che se di SALE non è perchè non si trova descritto nei libri della Camera, che non è REALE, perchè bisognerebbe avere per fondamento beni stabili, li quali detta Comunità non possiede, anzi che è pronta a cedere tutti li suoi beni sopra li quali possa dirsi costituito il Censo, in modo che il detto Censo si riduce ad essere necessariamente GIURISDIZIONALE, et che essendo tale, resta estinto mancando il FEUDO, et giurisdizione per la devoluzione alla Regia Camera per difetto della linea delli chiamati ad essa (linea ereditaria maschile - Lc)-----

-- Viene ancora allegato e prodotto il suddetto Istr.o dicendo che in esso admesse il d. P.F.VISCONTI essere il detto censo giurisdizionale, et si conclude supplicando scaturissi al detto Pietro Francesco un termine a mostrare il titolo, et il privilegio che pretende aver di detta terra, et esso passato gli sia imposto perpetuo silenzio, ovvero che almeno fossero sentiti gli Avvocati; et concesse la prima parte un termine di otto giorni, il qual gli fu intimato. -----

-- Compare il detto P.F.VISC. e rispondendo all'esposto per gli avversari, dice aver mosso giudizio fin dall'anno 1599 innanzi agli esecutori della Camera per il pagamento di detto Censo, ed essere stato costretto à provare il possesso d'anni cento e più; et perciò aver ottenuto dagli esecutori l'esecuzione contro la detta COMUNITA' la qualo ò i suoi agenti con vari modi di appellazione, restituzione ad integrum, et inibizioni del Magistrato, cercarono di impedire, ma il tutto esser stato revocato come appare dall'ordinazione e revocazioni prodotte. -----

-- Poi volendosi esso risponderne far eseguire il comandamento ottenuto, essersi veunto al d. istr.o col mezzo di amici, et in esso cautelamente essersi detto, che detto CENSO si pagava al detto respondente come FEUDATARIO passando gli Agenti di detta COMUNITA' con questo dover cessare la pretenzione del possesso, sopra la quale era stata concessa detta esenzione. Ma ciò restar giustificato perchè gli Agenti di d. Comunità ebbero ricorso al Senato con la stessa domanda fatta adesso, et sopra suppliche, è risposte fu ordinato dall'istesso Senato, che non si ritardasse il pagamento. -----

-- Poi gli stessi avversanti aver ottenuto dallo stesso Senato, che quest'istessa causa si delegasse al Senatore CALLENTE, come fu delegata, e da lui aver ottenuto ordine che non s'innovasse alcuna cosa, ma dopo con cognizione di causa fu revocato, il che tutto appare distintamente di sopra referti, finalmente esser venuti dal detto Magistrato pensando ottenere quello, che dal Senato non hanno potuto, né dai Giudici inferiori (segue Et...)